

Proposizione di Legge

del Segretario Lammarchi

Limitazione degli Stipendii
e delle pensioni di ritiro

Considerando che si è di tutte necessità
in urgenza d'introdurre la massima eco-
nomia nelle spese pubbliche, onde poter
sopperire ai gravi carichi accumulati
sulle finanze dello Stato, il sottoscritto
ha l'onore di presentare alla Camera
la seguente

Idea di legge

Art. 1° — Dal primo di gennaio 1850
in poi nessun funzionario dello Stato
potrà ricevere tra stipendii, pensioni e
vantaggi, di qualunque natura essi siano,
un trattamento maggiore di quindici
migliaia lire all'anno.

Gli agenti diplomatici all'estero sono
soli eccettuati dalla disposizione di quest'
articolo.

Art. 2° — Dalla stessa epoca in poi nessun
funzionario ritirato dal servizio potrà godere
di pensione o quovisione o vantaggi eccedenti
in complesso ottomila lire all'anno.

Art. 3° — All'oggetto di provvedere all'
esecuzione di questi articoli, si farà una
classificazione generale di tutti gli impiegati dello
Stato, divisi per dicasteri e per categorie, i cui

Stipendi e pensioni di ritiro saranno
risolti e pagati proporzionalmente al
Maximum sopra stabilito, esclusi peraltro
gli assegnamenti non eccedenti due mila
cinquecento lire.

Art. 16. - L'operazione di cui all'art.
15. precedente sarà affidata dal governo
ad una Commissione mista, e il risultato
mentre del suo lavoro sarà l'oggetto di una
legge da presentarsi al Parlamento in
tempo utile per la sua esecuzione al
finire del primo trimestre del 1880 -

Al 23 di agosto 1869

Giuseppe Sommariva
Deputato

10. 19.

Idea di legge

Deputato Demarshi

23 Agosto

Sarà tramata agli Uffici

25 Agosto

È messa in considerazione